



Spett.le  
Commissione V – Attività Produttive  
Consiglio Regionale della Sardegna

Cagliari, 18 luglio 2014

Prot. n. 244

Oggetto: Testo unificato proposta di iniziativa popolare n. 3 – Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti.

In merito alla questione di cui in oggetto, crediamo di fare cosa utile nel sottoporre a questa rispettabile Commissione alcune osservazioni generali sulla proposta di legge e alcune considerazioni in merito ai criteri di coinvolgimento della rappresentanza del mondo della produzione agroalimentare isolana. Lo facciamo come sempre in un'ottica costruttiva e nell'interesse del comparto che tutti noi rappresentiamo.

Ci rammarichiamo profondamente per non essere stati coinvolti nel dibattito che la Commissione ha fatto precedere all'approvazione del testo e che si è svolta con le associazioni del mondo agricolo ed industriale. Spiace che l'artigianato sia rimasto fuori dalla discussione, considerato che un apporto fattivo alla costruzione di una proposta seria, concreta ed effettivamente attuabile, sarebbe certamente arrivato dalle Confederazioni scriventi.

Non si può infatti parlare di prodotto artigianale sottolineandone anche lo stretto legame con il territorio, dimenticando il ruolo fondamentale che le piccole e medie imprese rappresentano all'interno della filiera.

E' l'artigiano infatti a "chiudere" la catena produttiva, realizzando l'ultima trasformazione del prodotto, facendolo diventare edibile ed apprezzabile sulle nostre tavole. È l'artigiano che - soprattutto in un tessuto imprenditoriale come il nostro - definisce la destinazione commerciale del prodotto, individuandola e condizionandola in maniera determinante. Lo stesso concetto di filiera, peraltro in questa proposta di legge poco citato e scarsamente preso in considerazione non ha molto senso se non si riconosce il giusto ruolo a chi per ultimo, trasforma il prodotto e lo propone al consumatore finale. Pensare ad una valida politica economica per il comparto agricolo prescindendo dalle esigenze di coloro che devono impiegare le materie prime per la trasformazione, significa continuare a pensare a compartimenti stagni senza far colloquiare soggetti la cui sinergia e la cui unità di operato è diventata cosa ormai imprescindibile. L'agricoltura sarda non potrà riprendersi in assenza di un corretto ascolto di chi la materia prima la utilizza tutti i giorni. Pertanto appare preoccupante che questo coinvolgimento non avvenga nei tavoli decisionali.



Allo stesso modo, nelle politiche per lo sviluppo delle aree rurali, non si può non tenere conto del ruolo strategico dei piccoli artigiani – soprattutto quelli del tipico e tradizionale – che sono ormai un ultimo baluardo, insieme agli agricoltori, nei deboli e spopolati territori rurali.

Sulla proposta di iniziativa popolare in oggetto le scriventi Confederazioni esprimono complessivamente un giudizio positivo, pur ritenendo che oltre ad essere forse oltremodo ambiziosa, presenti margini di perfezionamento.

In generale il documento appare migliorabile nelle linee di sostegno alla commercializzazione e promozione dei prodotti alimentari e nella creazione di strumenti utili alle imprese in fatto di marketing e penetrazione dei mercati. Il riferimento alle denominazioni europee dovrebbe essere rafforzato ed enfatizzato. Per presentarsi ai mercati, soprattutto a quelli internazionali, sono oggi indispensabili oltre a requisiti strutturali, anche una serie di altri elementi da cui non si può prescindere. Ma questa parte sembra quasi dimenticata, come se istituire un marchio fosse cosa di per sé sufficiente per presentarsi ai mercati globali, compreso quello interno.

Appare per esempio poco chiara la posizione che si intende assumere in merito al marchio collettivo di qualità agroalimentare che non sembra un vero e proprio marchio d'origine ma piuttosto introduce elementi di qualità del prodotto sostanzialmente poco chiari. Non si comprende se – alla luce del fatto che si tratta di un norma volta al sostegno dell'agricoltura isolana – si intenda assumere una posizione rigida sulla provenienza della materia prima oppure se - nelle more delle disposizioni che disciplinano l'uso del logo - sarà possibile marchiare un prodotto realizzato in Sardegna, ma con materia prima extraregionale.

A tal proposito si ritiene che se un reale indotto deve essere creato e se davvero si intende sostenere l'agricoltura isolana, allora questo "riconoscimento" debba essere attribuito solo a quelle imprese che producono in Sardegna con materia prima sarda. Chi non segue questa linea può comunque continuare a produrre senza pregiudizio alcuno, ma non si ritiene corretto possa fregiarsi di un marchio che deve essere soprattutto una tutela dell'origine. Resta inteso - e di questo ci preoccupiamo anche in ragione della attualissima campagna denigratoria verso tutto ciò che non è strettamente locale - che una certa tolleranza debba essere ammessa. Se così non fosse molti prodotti, pur realizzati con materia prima principalmente isolana, non potrebbero fregiarsi del marchio. Un esempio potrebbe essere quello delle pardule che pur realizzate con semole e formaggi locali non potrebbero dirsi sarde perché fatte con zucchero d'importazione. Potrebbe essere il caso delle seadas che se realizzate con strutto di suino sardo non si potrebbero esportare a causa delle restrizioni presenti in ragione della peste suina africana. Gli esempi possono essere molteplici. Si tratta di predisporre dunque una norma e dei disciplinari che tengano conto delle reali esigenze di chi il prodotto lo trasforma in ultima istanza. Esigenze che fanno i conti ogni giorno non solo con la effettiva reperibilità di certa materia prima, ma anche dei costi e delle implicazioni che sul piano pratico questo comporta, pur volendo sempre e comunque impiegare ingredienti di origine isolana.

Un altro aspetto che desta non pochi dubbi è quello dei distretti il cui scopo e funzionamento non sono chiarissimi e che riportano immediatamente alla mente la fallimentare normativa sui distretti che non ha sostanzialmente portato in passato, alcun valore aggiunto al territorio. Premesso che l'impianto normativo a tal proposito appare già a primo sguardo oltremodo complesso e difficile da rendere sul piano operativo, ci si chiede come si intersechi questa possibile realtà con altri strumenti come i Gal o enti di altra natura pubblica e privata che operano con uno scopo comune. Il rischio è sempre quello di creare ulteriori carrozzoni che anziché semplificare la vita di imprese e cittadini, la complichino senza portare alcun vantaggio reale.



In sintesi sono queste le questioni salienti riportate nella proposta di emendamenti che segue:

- 1) **Art. 6 Commissioni tecnico-scientifiche:** non è necessario che siano 2 ma sarebbe sufficiente che fosse una che si occupa sia del settore vegetale, sia di quello animale;
- 2) **Art. 17 Direttiva d'attuazione:** la Giunta regionale disciplina, con proprie direttive il segno distintivo del marchio e il relativo manuale d'uso ma – a nostro parere lo deve fare - tra quelli già in proprietà della Regione Autonoma della Sardegna. Sono infatti diversi i marchi per i quali la Regione ha speso ingenti risorse negli ultimi anni (Semenadura, QSardegna ecc...). Alcuni di questi loghi sono molto belli e significativi e non si rileva pertanto la necessità di acquisirne di nuovi con ulteriore dispendio di denaro;
- 3) **Art. 19 Disciplinari di produzione comma 3:** I disciplinari di produzione non possono essere per loro natura approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione perché tale tipologia di documento, la cui stesura è cosa difficilissima da realizzare per difficoltà a trovare una sintesi tra i produttori, talvolta necessita di miglioramenti o di variazioni i cui tempi di attuazione non possono essere quelli della Giunta regionale;
- 4) **Art. 20 Comitato tecnico-scientifico:** è necessario che la trasformazione sia presente all'interno del Comitato con un rappresentante concordemente designato dalle associazioni delle imprese di trasformazione artigiane coinvolte nel processo di filiera maggiormente rappresentative a livello regionale e un rappresentante concordemente designato dalle associazioni delle imprese di trasformazione industriali coinvolte nel processo di filiera maggiormente rappresentative a livello regionale. Pertanto il numero dei rappresentanti della trasformazione passerebbe da uno a due, di cui uno per l'industria e uno per l'artigianato;
- 5) **Art. 22 Etichettatura:** al comma 2 appare inopportuna e pericolosa l'apertura verso l'indicazione del luogo di origine e di provenienza del prodotto e "nel caso di prodotti trasformati, anche del luogo di provenienza delle materie prime utilizzate" se per luogo di provenienza si intende il comune di produzione. Su un simile tentativo, l'Italia è già stata a suo tempo ripresa dall'UE per aver anticipato i tempi della riforma comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Piuttosto, considerato che questo è in qualche modo l'orientamento europeo introdotto anche dal regolamento 1169/2012, potrebbe essere opportuno fare riferimento alle possibilità previste dalla normativa europea e nazionale in fatto di indicazione della provenienza della materia prima. Non si sono inoltre valutate opportunamente forse le implicazioni pratiche di un'etichetta che dà indicazioni molto precise sulla località specifica in cui la materia prima è stata realizzata. Per alcune filiere mancano infatti le quantità (è il caso delle produzioni non continuative e con raccolti stagionali), le varietà e a volte anche le qualità richieste dalle imprese di trasformazione. Non fosse sufficiente, i fenomeni climatici e le continue oscillazioni dei prezzi impongono la frequente variazione degli approvvigionamenti, difficili da tradurre in etichetta. Soprattutto, se si considera che spesso le confezioni vengono stampate in quantità industriali e con una prospettiva di utilizzo per lunghi periodi di tempo. Ciò vale per le imprese di ogni dimensione, comprese quelle artigianali. Non si cada nell'equivoco di pensare che le piccole imprese, quelle al di sotto dei 9 dipendenti (che in Sardegna sono la stragrande maggioranza) si sottraggano a questo discorso. Se oggi si compra un prodotto in una certa zona dell'Isola, domani lo si acquista in un'altra provincia e dopodomani in un'altra ancora, è difficile credere che possa essere sostituita l'etichetta e/o la confezione ad ogni variazione sulla provenienza della materia prima. Se la linea della indicazione della località di provenienza della materia prima dovesse passare, i trasformatori finali dovrebbero predisporre



un'ampia varietà di etichette per ciascun prodotto, con costi di tutto rispetto e inevitabili sprechi, con conseguente maggior impatto ambientale e dispendio economico. Per non parlare degli aspetti organizzativi, che imporrebbero un fermo degli impianti di confezionamento ogni volta che cambia l'origine della materia prima. Ci sarebbe a questo punto da chiedersi se tanto "disturbo" valga il vantaggio prospettato, ma soprattutto se i consumatori siano realmente disposti a sostenere i costi di un simile stravolgimento gestionale che, piaccia o no, ricadono sul fruitore ultimo.

- 6) **Art. 24 Sanzioni amministrative:** nel comma 4 laddove si stabilisce che le sanzioni amministrative vengono accertate ed irrogate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale va precisato come e con quale strumento operativo l'Assessorato si attiverebbe in questo senso;
- 7) **Art. 26 e ss.:** a questo proposito va fatta una seria riflessione sulla reale opportunità della creazione dei distretti e se la formulazione prospettata nella norma sia davvero quella più opportuna.

Distinti saluti

Il Presidente di CNA Sardegna

Il Presidente di Confartigianato  
Imprese Sardegna

Si allega testo licenziato dalla Commissione con proposta emendamenti.